



REGIONE TOSCANA

**Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale** N° 61 del 30 Maggio 2020

*Oggetto:*

Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2 relative a centri estivi e spiagge libere

*Dipartimento Proponente:* DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

*Struttura Proponente:* DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

*Pubblicità'/Pubblicazione:* **Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)**

ALLEGATI N°3

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Cartaceo+Digitale	centri estivi
2	Si	Cartaceo+Digitale	patto corresponsabilità
3	Si	Cartaceo+Digitale	spiagge libere

ERRATA CORRIGE: nell'allegato 1, pagina 2, il 3° capoverso " - che tale progetto viene redatto sulla base di un apposito schema disponibile sulla piattaforma Suap;" è sostituito da " - che tale progetto viene redatto avendo a riferimento lo schema tipo disponibile sulla piattaforma Suap;"

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003 n. 67 (Ordinamento del sistema regionale di protezione civile e disciplina della relativa attività);

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020 con cui il sottoscritto è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6 bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", che ai sensi dell'articolo 2, comma 3 fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 10/04/2020, sono efficaci fino al 17 maggio 2020;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19);

Visto il DPCM del 17/05/2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33" e in particolare: l'articolo 1, comma 1, lettera c), ai sensi del quale a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'Allegato 8 "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19";

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 17 maggio 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della Fase 2 - con la quale:

- è stata disposta, a partire dal 18 maggio, la riapertura di tutte le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei settori e della tempistica indicata dal governo nel DPCM del 17 maggio 2020 e delle misure previste nelle Linee guida di cui all'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;
- visto anche il limitato tempo intercorso fra la diffusione del testo definitivo del DPCM e la data di entrata in vigore dell'ordinanza 57/2020, è stata prevista la possibilità di successivi aggiornamenti;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 59 del 22 maggio 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della Fase 2;

Viste Linee guida per la riapertura delle Attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 27 Maggio 2020 "Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2" con la quale sono state recepite le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020 con esclusivo riferimento a ristorazione, strutture ricettive, servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tatuatori e piercing), piscine, palestre, manutenzione del verde, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, strutture termali e centri benessere;

Ritenuto, in ordine alle attività ludiche, ricreative ed educative per i bambini di età superiore a tre anni e gli adolescenti, di confermare la tempistica e le modalità di svolgimento previste dal DPCM 17/05/2020 ed in particolare di consentirne la realizzazione da parte dei soggetti proponenti sulla base delle Linee guida del Dipartimento per le politiche delle famiglie di cui all'allegato 8 del citato DPCM, punto 3.9;

Considerata la necessità di favorire la realizzazione di attività ludiche, ricreative -Centri estivi- per i bambini di età superiore a tre anni e gli adolescenti sul territorio regionale alla luce di quanto previsto dal citato DPCM del 17 maggio 2020 assicurando l'adozione di un'omogenea procedura per la presentazione dei progetti da parte dei soggetti interessati;

Ritenuto, inoltre, di prevedere la sottoscrizione, da parte dell'ente gestore e della famiglia coinvolta, di un patto finalizzato al rispetto delle regole di gestione e delle misure di contenimento della diffusione del contagio epidemiologico da COVID -19;

Ritenuto, infine, di dover approvare, ad integrazione di quanto già disposto con la citata ordinanza 60 del 27 maggio 2020 in ordine agli stabilimenti balneari, specifiche linee guida per la fruizione delle spiagge libere;

Ritenuto che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell'adozione di misure di contenimento rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi tuttora fondamento negli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione oltre che negli articoli 32 della l.833/1978 e 117 del d.lgs n. 112/1998;

## ORDINA

ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica le seguenti misure:

1. al fine di fornire linee guida ed indicazioni operative finalizzate a incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento dell'epidemia da COVID-19 di disporre, in coerenza con i principi contenuti nelle linee guida nazionali e nelle ordinanze regionali:
2. che le modalità di realizzazione delle attività ludiche, ricreative – Centri estivi- per i bambini di età superiore a tre anni e gli adolescenti sul territorio regionale sono svolte, a partire dal 15 giugno 2020, sulla base delle Linee guida di cui allegato 8 del DPCM del 17 maggio 2020, punto 3.9, recepite con ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 17 maggio 2020;
3. che i soggetti proponenti attività ludico-ricreative - Centri estivi - devono sottoporre all'amministrazione comunale territorialmente competente, attraverso piattaforma SUAP, il progetto tramite inserimento del modulo di comunicazione di inizio attività di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza;
4. che in caso di affidamento a soggetti terzi della gestione del servizio in appalto o in concessione da parte del comune, l'atto di affidamento tiene luogo della Dichiarazione di cui al punto 3.;
5. che il soggetto gestore delle attività ludico-ricreative - Centri estivi è tenuto a sottoscrivere insieme a ciascuna famiglia dei bambini iscritti il patto di corresponsabilità finalizzato al rispetto delle regole di gestione e delle misure di contenimento della diffusione del contagio epidemiologico da COVID -19; secondo lo schema tipo di cui all'allegato 2 alla presente ordinanza;
6. che le spiagge libere sono gestite nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all'allegato 3 alla presente ordinanza. Le suddette aree potranno comunque essere soggette alla regolamentazione da parte dei comuni finalizzata ad evitare assembramenti nell'area ed assicurare il distanziamento interpersonale, anche tramite accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili o limitazioni di accesso;
7. di confermare, che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e che l'utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonché in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;

## DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore il 31 maggio 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data

finale dello stato di emergenza sanitaria.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:  
al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;  
ai Prefetti;  
ai Sindaci;

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l. 33/2020 e dall'articolo 4 del d.l.19/2020;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente

## **SPIAGGE LIBERE**

Le presenti indicazioni si applicano alle spiagge libere.

I frequentatori dovranno adottare comportamenti coerenti con le misure di prevenzione e rispettare le norme e le direttive nazionali e regionali finalizzate alla mitigazione del rischio Covid-19. A tal fine si ribadisce l'importanza dell'essere costantemente informati e della responsabilità individuale.

Sarà cura dei frequentatori effettuare una frequente pulizia delle mani e delle loro attrezzature da spiaggia.

I frequentatori dovranno essere dotati di dispositivi di protezione individuale (mascherine) e farne comunque uso in ogni situazione nella quale possa presentarsi l'evenienza del venir meno al distanziamento interpersonale.

I Comuni devono predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. A tal fine nei punti di accesso alle spiagge libere deve essere affissa una cartellonistica in italiano e inglese, riportante con chiarezza e sinteticità le principali condotte da tenere sia in spiaggia che in acqua. I comuni possono utilizzare ulteriori strumenti informativi nelle forme più consone.

Sulle spiagge e nel mare devono essere rispettate scrupolosamente le regole relative al divieto di assembramento e al distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (raccomandato 1,8 mt). Le distanze interpersonali possono essere derogate per coloro che in base alle disposizioni nazionali e regionali vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale (conviventi, etc.). I genitori/accompagnatori di minori dovranno vigilare affinché i minori stessi mantengano la distanza interpersonale da persone non comprese nelle deroghe sopra richiamate.

Deve essere assicurata una disposizione tra ombrelloni o altri sistemi di ombreggio in modo da garantire una distanza di 4 metri da quelli prospicienti. Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie, sdraio, etc.) deve essere comunque garantita una distanza di almeno 1,5 m. Tali distanze sono derogate per coloro che in base alle disposizioni nazionali e regionali vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale (conviventi, etc.)

È vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.

Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer), sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

Al fine di assicurare il rispetto delle misure di prevenzione e di garantire gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza.

## ALLEGATO 2

### Facsimile PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA IL GESTORE DEL CENTRO ESTIVO E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI

per le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali  
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,  
responsabile del Centro Estivo \_\_\_\_\_,  
realizzato presso la sede \_\_\_\_\_  
e il/la signor/a \_\_\_\_\_, in qualità di  
genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di \_\_\_\_\_, nato  
il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), residente in  
\_\_\_\_\_, via/piazza \_\_\_\_\_ e domiciliato in  
\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_,

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,

**SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ INERENTE LA  
FREQUENZA DI \_\_\_\_\_ AL CENTRO ESTIVO SOPRA MENZIONATO.**

**in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:**

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- che il figlio, o un convivente dello stesso all'interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere al centro estivo, oppure in presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell'olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del centro estivo della comparsa dei sintomi o febbre;
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio possa essere sottoposto a misurazione della febbre con termometro senza contatto prima dell'accesso al centro e che, in caso di febbre uguale o superiore a 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al centro estivo e rimarrà sotto la sua responsabilità;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l'Ente Gestore provvede all'isolamento immediato del bambino o adolescente e ad informare immediatamente i familiari.
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all'interno del centro;

- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare:

- delle disposizioni per gli accessi e l'uscita dal campo;
- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all'area del centro estivo, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;

- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre al Centro Estivo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;

- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dei centri estivi.

**in particolare, il gestore dichiara:**

- di aver fornito, contestualmente all'iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al centro estivo, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;

- che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi estivi, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;

- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all'ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di accertata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante il centro estivo, a ogni disposizione dell'autorità sanitaria locale;

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell'epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19 di cui all'allegato n.8 del Dpcm del 17/05/2020.

**Il genitore  
(o titolare della responsabilità genitoriale)**

**Il responsabile del Centro Estivo**

---

---



**ALLEGATO 1**

**Modulo di comunicazione inizio attività.**

Al Comune di \_\_\_\_\_

e p.c. Alla Autorità Sanitaria Locale Toscana Centro

**IL/LA SOTTOSCRITTO/A**

Nome e cognome \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ e-mail/PEC \_\_\_\_\_

di nazionalità \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

in qualità di titolare, ovvero (*compilare solo quando si agisce in rappresentanza di persone giuridiche*) in qualità di **Legale Rappresentante** della \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Part.IVA \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ e-mail/PEC \_\_\_\_\_

(se) iscritta in CCIAA al n° \_\_\_\_\_

**PRESENTA  
COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITÀ  
PER**

*Attività organizzate per i bambini di età superiore ai 3 anni e gli adolescenti,  
con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione,  
nel contesto di parchi e giardini o luoghi similari (fattorie didattiche, ecc.)  
ex allegato 8 al DPCM 17 maggio 2020 - punto 2)*

per i locali \_\_\_\_\_

provvisti di mensa     non provvisti di mensa

ubicati nella struttura \_\_\_\_\_ situata al piano \_\_\_\_\_

dell'immobile posto in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**IL/LA SOTTOSCRITTO/A**  
**DICHIARA INOLTRE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ**

consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- Di aver preso visione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 e dell'allegato 8 intitolato "*Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19*";

- Che il progetto dell'attività per la quale si presenta la comunicazione di Inizio Attività è conforme alle suddette "*Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19*";

- Che tale progetto viene redatto sulla base di un apposito schema disponibile sulla piattaforma Suap;

- Che, in particolare le caratteristiche strutturali e delle attività previste sono quelle qui di seguito indicate:

- le condizioni di salute dei bambini e degli adolescenti che partecipano all'offerta saranno valutate per verificarne l'idoneità alla partecipazione all'attività;
- il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini ed adolescenti è graduato, in relazione all'età dei bambini o adolescenti stessi, come segue: 1) per i bambini in età di scuola dell'infanzia (da 3 a 5 anni) rapporto di un adulto ogni 5 bambini; 2) per i bambini in età di scuola primaria (da 6 ad 11 anni) rapporto di un adulto ogni 7 bambini; 3) per gli adolescenti in età di scuola secondaria (da 12 a 17 anni) rapporto di un adulto ogni 10 adolescenti;
- saranno attuati i principi di igiene e di pulizia richiamati nel citato allegato 8;
- il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, è potenziato integrando la dotazione di operatori nel gruppo dove viene accolto il bambino o l'adolescente, anche favorendo il rapporto numerico 1a 1 e il personale coinvolto è formato sulle diverse modalità di organizzazione necessarie a tener conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento;
- è previsto un numero di operatori supplenti, da attivare in caso di necessità e, in via complementare, il coinvolgimento di operatori volontari;tutto
- il personale, sia professionale che volontario, è formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure d'igiene e sanificazione;
- le attività sono organizzate per piccoli gruppi, garantendo il distanziamento di almeno 1 metro (raccomandato 1,80) e la stabilità del rapporto numerico per tutto il tempo di svolgimento delle attività;
- sarà privilegiato ove possibile l'utilizzo di spazi all'aperto con la presenza di zone ombreggiate;
- è garantita una pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle attività ed il lavaggio delle mani da parte degli operatori e di tutti gli utenti all'ingresso, in concomitanza col cambio di attività, dopo l'utilizzo dei servizi igienici, prima dell'eventuale consumo di pasti e all'uscita;
- nel caso sia previsto il consumo di pasti posate e bicchieri non saranno condivisi;
- i momenti di ingresso e di uscita dei bambini e degli adolescenti si svolgono senza comportare assembramento e sono previsti, quando necessario, opportuni scaglionamenti;
- i punti di ingresso, quando possibile, sono differenziati dai punti di uscita, con

individuazione di percorsi obbligati e sono disponibili una fontana o un lavandino con acqua e sapone oppure di gel idroalcolico per l'igienizzazione delle mani;

- al momento dell'accesso:
  - viene richiesto ai genitori se nei 14 giorni antecedenti il bambino o l'adolescente abbia avuto la febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è stato male a casa. In caso affermativo dovrà essere esibito certificato medico o referto negativo per Covid-19 su analisi molecolare di prelievo mediante tampone nasofaringeo;
  - viene verificata la temperatura corporea. Nel caso risulti superiore a 37,5 l'accesso non è consentito;
  - la stessa procedura è posta in essere all'entrata per gli operatori, che, se malati, devono rimanere a casa e potranno successivamente riprendere servizio previa valutazione del medico competente o presentazione di certificato medico.

Luogo \_\_\_\_\_,

data \_\_\_\_\_

Firma

---

**Allegati:**

- 1a) Documento d'identità del sottoscrittore
- 1b) Informativa privacy

**Allegato 1a) Documento identità del sottoscrittore**

Inserire il documento

## Allegato 1b) Informativa privacy

COMUNE DI \_\_\_\_\_

**Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679**

### **TRATTAMENTO DATI PERSONALI PER ATTIVITA' ESTIVE E CONNESSI ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19**

Il Comune di \_\_\_\_\_ (con sede in \_\_\_\_\_),  
nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, in persona del Sindaco quale legale rappresentante  
pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016,

informa gli interessati che:

- I dati personali assunti che li riguardano sono raccolti e trattati al solo fine della prevenzione del contagio da Covid-19, allo scopo di non vanificare gli effetti contenitivi del contagio e di garantire la sicurezza e la salute nell'ambiente di lavoro;

- La raccolta dei dati personali è obbligatoria per legge con riferimento all'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020;

- I dati personali saranno trattati da personale appositamente autorizzato dal titolare e trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 101/2018;

- I dati raccolti non saranno diffusi o comunicati a terzi, al di fuori delle specifiche previsioni normative (ad esempio in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al Covid-19);

- I dati personali raccolti saranno trattati per tutta la durata dello stato di emergenza, terminato il quale saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

- Ciascun interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016;

- Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

- Il Responsabile per la protezione dati del Comune di \_\_\_\_\_ è contattabile ai  
seguenti recapiti: tel \_\_\_\_\_ e-mail rpd@comune.\_\_\_\_\_.it  
pec comune. \_\_\_\_\_@postacert.toscana.it